



**Basilicata**

**L.R. 27/01/2015, n. 4**

**Collegato alla Legge di stabilità regionale 2015.**

**Pubblicata nel B.U. Basilicata 31 gennaio 2015, n. 3.**

CAPO V

Misure per la transizione energetica

**Articolo 31 Misure per la riforma ecologica della pubblica amministrazione.**

**In vigore dal 1 febbraio 2015**

1. Al fine di avvalersi di adeguati strumenti di supporto alle decisioni volti a considerare in modo appropriato gli obiettivi di sostenibilità ambientale, energetica e climatica nella definizione e valutazione delle politiche e nella predisposizione dei relativi programmi e piani e ad assicurare una comunicazione tempestiva, completa e trasparente, l'amministrazione si dota di:

- a) un sistema regionale di contabilità ambientale;
- b) criteri ecologici nelle procedure per l'acquisto di beni e servizi;
- c) procedure per l'informazione e la consultazione ambientale.

2. In attuazione di quanto disposto al comma 1 è attivato un sistema regionale di contabilità ambientale, fisico e monetario, finalizzato a descrivere e misurare le interazioni tra ambiente naturale e sistema economico attraverso conti propriamente detti o appropriati sistemi integrati di indicatori economici ed ambientali. Il sistema, in applicazione delle metodologie definite in sede ISTAT, è attivato a cura del Dipartimento Programmazione e Finanze, in collaborazione con il Dipartimento Ambiente e Infrastrutture, valorizzando esiti di progetti analoghi in corso di sperimentazione e rafforzando la collaborazione in essere con l'ISTAT.

3. In via sperimentale tale sistema di contabilità ambientale può essere applicato ai comuni con popolazione residente non inferiore a 15.000 abitanti al 1° gennaio 2014, alle società controllate o partecipate dalla Regione, ad altri soggetti pubblici di cui al riordino del sistema di governo della Basilicata e ad altri soggetti pubblici di particolare rilievo su scala sub-regionale.

4. In attuazione di quanto disposto al comma 1 è avviata un'azione sistematica di introduzione dei criteri ecologici nelle forniture e negli acquisti pubblici (Green Public Procurement), finalizzata alla riduzione del consumo delle risorse naturali ed al contenimento degli effetti ambientali generati da tali forniture, alla diffusione delle tecnologie ambientali ed all'orientamento del mercato ai prodotti ad elevata compatibilità ambientale ed energetica.

5. L'introduzione dei criteri ecologici nelle forniture e negli acquisti pubblici è sviluppata nell'ambito della Stazione Unica Appaltante in collaborazione con il Dipartimento Programmazione e Finanze ed il Dipartimento Ambiente e Infrastrutture.

6. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione al presente articolo.